CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA FRA LO STATO E LA DITTA PIRELLI E C. DI MILANO

Art. 7 (Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Comune di Milano)

Dal giorno in cui ciascun cavo sara' immerso e messo in opera con successo, il Governo paghera' alla Ditta, a rate trimestrali posticipate, uguali, una quota annua del canone che viene stabilito complessivamente per tutti i 12 cavi in lire duecentoventiduemila centoquarantaquattro all'anno, e per ciascuno di essi come appresso;

Napoli-Ustica..... L. 91,104 Ustica-Palermo..... » 18,096 Mazzara-Pantelleria..... » 34,944 Lipari-Stromboli..... » 11,856 Ponza-Ventotene..... » 13,416 Livorno-Gorgona..... » 11,232 Elba-Capraia..... » 11,544 Elba-Pianosa..... » 4,680 Giglio-Monteargentario..... » 4,992 Ponza-Montecirceo..... » 11,232 Tremiti-Montemiletto..... » 8,112 Vulcano-Lipari..... » 936 ---------- Totale L. 222,144

Versione in vigore dal 6 maggio 1886, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la Convenzione stipulata fra lo Stato e la ditta Pirelli e C. di Milano
Estremi	Legge 15 aprile 1886, n. 3789
Partizione	Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Comune di Milano
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1886

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-stipulata-fra-lo-stato-e-la-ditta-pirelli/convenzione-fra-la-ditta-pirelli-e-il-comune-di-milano-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it